

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

CARLO DE CHIARA - Presidente -  
 MAURO DI MARZIO - Consigliere -  
 LUIGI ABETE - Consigliere -  
 GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel. Consigliere -  
 PAOLO CATALLOZZI - Consigliere -

PROTEZIONE  
 INTERNAZIONALE  
 Ud. 6/3/2023 - CC  
 R.G.N. 2095/2022

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 2095-2022 proposto da:

**[REDACTED]** HOMAS, difeso dall'Avvocato MAURIZIO VEGLIO per procura in calce al ricorso;  
**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI TORINO, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**- controricorrente -**

avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE DI TORINO, depositato l'11/6/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/3/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

**FATTI DI CAUSA**

**1.1.** Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, ha convalidato il provvedimento con il quale il questore aveva disposto la proroga di trenta giorni del trattenimento di **[REDACTED]**, cittadino nigeriano già detenuto per un periodo superiore a novanta giorni, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino.



**1.2.** Il giudice, in particolare, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla questura alla luce delle *"attività effettuate dalla P.A. verso le autorità nigeriane"* e tenuto conto della presenza di *"accordi di rimpatrio"* con la Nigeria.

**2.1.** [REDACTED] con ricorso notificato l'11/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

**2.2.** Il ministero dell'interno e la questura di Torino hanno depositato atto di costituzione in giudizio.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**3.1.** Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il provvedimento con il quale il questore aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento di [REDACTED], cittadino nigeriano, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, in ragione dell'affermata esistenza di *"accordi di rimpatrio"* con la Nigeria senza, tuttavia, considerare che la questura, nella richiesta di proroga, non aveva fatto alcun riferimento ad un accordo di rimpatrio tra Italia e Nigeria e che, in mancanza di prova dell'esistenza di tale documento, la richiesta di proroga del trattenimento doveva essere rifiutata.

**3.2.** Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

**3.3.** L'art. 14, comma 5, sesto periodo, del d.lgs. n. 286 cit. prevede, in effetti, che *"lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorno, prorogabile per altri trenta giorni qualora lo*



*straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri".*

**3.4.** Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata, con la conseguenza che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748 del 2015; conf., Cass. n. 6064 del 2019, che ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 286/1998).

**3.5.** Nel caso in esame, il giudice di pace ha convalidato la proroga disposta dal questore sulla base di "*accordi di rimpatrio*" ma, pur a fronte delle eccezioni incontestatamente sollevate sul punto dal ricorrente nel corso del giudizio, non ha dato alcun conto degli stessi, finendo, così, per applicare la



norma che consente la proroga del trattenimento senza aver operato alcun accertamento sull'effettiva sussistenza dei fatti costitutivi della relativa fattispecie.

**4.** Il ricorso dev'essere, dunque, accolto e l'impugnato decreto, per l'effetto, cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 2°, c.p.c., non potendo il processo essere proseguito a fronte dell'intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la proroga del trattenimento.

**5.** E poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 cit., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021; Cass. SU n. 24413 del /2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di pace di Torino.



**P.Q.M.**

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'impugnato decreto senza rinvio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 marzo 2023.

Il Presidente

*Carlo De Chiara*

